

## REGOLAMENTO (CE) N. 1388/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2007

**che modifica il regolamento (CE) n. 382/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 71, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario semplificare per quanto possibile la politica agricola comune in modo da facilitare l'accesso alla legislazione e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori e dell'amministrazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1786/2003 prevede un aiuto unico per tutti i prodotti ammissibili elencati all'articolo 1 del medesimo regolamento, indipendentemente dalle loro caratteristiche specifiche e dai loro processi di fabbricazione; di conseguenza, talune condizioni concernenti i processi di fabbricazione dei foraggi secchi disidratati, intese a facilitare la differenziazione tra foraggi essiccati al sole e foraggi disidratati, non hanno più ragion d'essere. Questo cambiamento dovrebbe inoltre favorire un'evoluzione degli usi commerciali e facilitare lo sviluppo di metodi di fabbricazione più efficaci e maggiormente rispettosi dell'ambiente. Occorre al tempo stesso chiarire che il riconoscimento delle imprese di trasformazione resta soggetto alla condizione che esse siano in grado di produrre foraggi essiccati nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1786/2003.

- (3) Per lo stesso motivo, non è più necessario mantenere gli obblighi relativi alla fabbricazione dei foraggi previsti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione <sup>(3)</sup>, il che dovrebbe comportare una riduzione dei costi amministrativi e di controllo.
- (4) Per rendere più efficace il controllo in loco delle imprese di trasformazione, occorre chiarire che talune informazioni devono essere messe a disposizione delle autorità competenti e che le relazioni di controllo devono rendere conto dei documenti esaminati.
- (5) Per completare le informazioni relative al bilancio del consumo di energia utilizzata per la produzione dei foraggi disidratati è opportuno introdurre un parametro supplementare.
- (6) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 382/2005.
- (7) Poiché la campagna 2007/08 è già in corso e per evitare che alcuni operatori del settore siano soggetti a trattamenti diversi a seconda del momento di presentazione della domanda, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo a partire dalla campagna 2008/09.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali e i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 382/2005 è modificato come segue.

- 1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 2*

**Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) "foraggi essiccati", i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1786/2003;

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 114. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 456/2006 (GU L 82 del 21.3.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1276/2007 della Commissione (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 11).

<sup>(3)</sup> GU L 61 dell'8.3.2005, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 116/2007 (GU L 35 dell'8.2.2007, pag. 7).

2) "altri simili prodotti da foraggio", tutti i prodotti erbacei da foraggio essiccati artificialmente al calore, di cui al codice NC 1214 90 90, in particolare:

— le leguminose erbacee,

— le graminacee erbacee,

— i cereali raccolti allo stato verde, pianta intera, semi non maturi, di cui all'allegato IX, punto I, del regolamento (CE) n. 1782/2003;

3) "impresa di trasformazione", l'impresa di trasformazione di foraggi essiccati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1786/2003, debitamente riconosciuta dal competente Stato membro;

4) "acquirente di foraggi da essiccare e/o da macinare", ogni persona fisica o giuridica ai sensi dell'articolo 10, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1786/2003, debitamente riconosciuta dal competente Stato membro, che acquista foraggi freschi presso i produttori per consegnarli alle imprese di trasformazione;

5) "partita", una quantità determinata di foraggi, di qualità uniforme sotto il profilo della composizione, del tenore di umidità e del contenuto proteico, uscita dall'impresa di trasformazione in una sola volta;

6) "miscela", un prodotto destinato all'alimentazione degli animali, contenente foraggi essiccati, che sono stati essiccati e/o macinati dall'impresa di trasformazione, e aggiunte.

Le "aggiunte" sono prodotti di natura diversa dai foraggi essiccati, compresi i leganti e agglomeranti, o della medesima natura, ma essiccati e/o macinati altrove.

Tuttavia, un foraggio essiccato contenente aggiunte nel limite massimo del 3 % del peso totale del prodotto finito non è considerato una miscela, purché il tenore di azoto totale rispetto alla sostanza secca dell'aggiunta non superi il 2,4 %;

7) "particelle agricole", le particelle identificate secondo il sistema di identificazione delle particelle agricole nel-

l'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo, di cui agli articoli 18 e 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (\*);

8) "domanda unica di aiuto", la domanda di aiuto di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e agli articoli 12 e 14 del regolamento (CE) n. 796/2004;

9) "destinatario finale di una partita di foraggi essiccati", l'ultima persona che abbia ricevuto la partita nella stessa forma che aveva al momento di uscita dall'impresa di trasformazione, che intenda trasformare il foraggio essiccato o utilizzarlo per l'alimentazione degli animali.

(\*) GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.»

2) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

#### **Prodotti ammissibili all'aiuto**

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono ammissibili al beneficio dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 i foraggi essiccati rispondenti, oltre alle indicazioni previste all'articolo 9 del suddetto regolamento, ai requisiti previsti in materia di commercializzazione dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, che escano dal perimetro dell'impresa di trasformazione, tal quali o sotto forma di miscela, oppure, qualora non possano essere immagazzinati entro detto perimetro, da ogni luogo di deposito all'esterno di esso che offra sufficienti garanzie per il controllo dei foraggi immagazzinati e che sia stato preliminarmente riconosciuto dall'autorità competente.

Il diritto all'aiuto è limitato ai quantitativi di prodotti ottenuti dall'essiccazione dei foraggi prodotti su particelle utilizzate a scopi agricoli ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003.»

3) All'articolo 5, il testo della lettera a), punto ii), è sostituito dal seguente:

«ii) la descrizione degli impianti tecnici, segnatamente dei forni per l'essiccazione artificiale al calore e degli impianti di macinazione, con indicazione della capacità di evaporazione oraria e della temperatura di funzionamento, e degli impianti per la pesatura, che consentano di ottenere un prodotto finale che rispetti le caratteristiche di umidità e il tenore minimo di proteine di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1786/2003;».

4) All'articolo 6 la lettera d) è soppressa.

5) L'articolo 8 è soppresso.

6) All'articolo 10, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il tenore di umidità e il tenore di proteine grezze totali, di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1786/2003, sono determinati prelevando campioni su un quantitativo non superiore a 110 tonnellate per ogni partita di foraggi essiccati usciti dall'impresa di trasformazione o miscelati nell'impresa stessa, secondo il metodo definito dalle direttive della Commissione 76/371/CEE (\*), 71/393/CEE (\*\*) e 72/199/CE (\*\*\*)».

(\*) GU L 102 del 15.4.1976, pag. 1.

(\*\*) GU L 279 del 20.12.1971, pag. 7.

(\*\*\*) GU L 123 del 29.5.1972, pag. 6.»

7) All'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le imprese di trasformazione verificano, mediante pesatura sistematica, i quantitativi esatti di foraggi da essiccare e/o da macinare loro consegnati a scopo di trasformazione.»

8) All'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le imprese di trasformazione tengono una contabilità di magazzino distinta per tutte le categorie di foraggi essiccati di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1786/2003.»

9) All'articolo 26, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2007.

«1. Almeno una volta per campagna le autorità competenti procedono alla verifica della contabilità di magazzino di cui all'articolo 12 presso tutte le imprese di trasformazione, con particolare attenzione alla corrispondenza tra la contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria, inclusi gli estratti bancari e le fatture corrispondenti.»

10) All'articolo 28, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per ogni controllo in loco viene stilata una relazione di controllo dettagliata che dà conto con precisione dei diversi aspetti del controllo e, in particolare, dei documenti e registri esaminati.»

11) All'allegato I, il testo della riga «e» è sostituito dal seguente:

	Voce	Unità	Quantità
e1	Consumo specifico medio	megajoule per chilogrammo di foraggi disidratati	
e2	Energia utilizzata per tonnellata d'acqua evaporata	megajoule per chilogrammo d'acqua evaporata	

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 2008/09.

Per la Commissione  
Mariann FISCHER BOEL  
Membro della Commissione